Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 5 gennaio | Numero 3

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

Domani, 6 gennaio 1920, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2353 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Veduto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, col quale furono apportate modificazioni ed aggiunte al detto statuto;

Vedute la deliberazione 29 ottobre 1918 presa dal direttore generale del Banco di Sicilia assumendo i poteri del Consiglio di amminisrazione conferitigli col Nostro decreto 13 settembre 1917, n. 1581, e le deliberazioni prese dal Consiglio generale del detto Istituto nelle riunioni in sessione straordinaria del 28 dicembre 1918 e del 22 gennaio 1919 e nella riunione in sessione ordinaria del 27-28 marzo 1919, con cui vennero deliberate alcune proposte di modificazioni ed aggiunte al detto Istituto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello statuto del Banco di Sicilia, approvato con il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, e modificato con il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, sono introdotte le seguenti altre modificazioni e aggiunte:

Il quinto comma dell'art. 15 è sostituito con il seguente:

« È concessa però un'indennità di soggiorno di lire 20 per ogni seduta, fino ad un massimo di cinque sedute per ogni sessione ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 le parole: « una diaria non superiore a lire 20 » sono sostituite con le presenti: « una diaria non superiore a lire 50 ».

L'articolo 23 è sostituito con il seguente: « Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso di lire 9000 annue ».

Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri funzioni amministrative, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non più di lire 6000 annue, per la durata della delegazione.

I numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'art. 27 sono sostituiti con i seguenti:

« 15. Approva i contratti da cui derivi all'Istituto impegno per somma eccedente le L. 5000 ».

« 16. Delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bancari, sulle transazioni di liti, sulla rinunzia a giudizi ed a provvedimenti esecutivi e sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, eccede le L. 5000. Delibera altresì sulla vendita e sulla permuta dei beni immobili del Banco.

La vendita di beni immobili iscritti in inventario per un valore superiore a L. 10.000 deve farsi per asta pubblica. I detti beni si possono vendere anche a trattative private in caso di diserzione di due incanti consecutivi, purchè vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissati per l'ultimo incanto, e, nei casi di urgenza, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessorî.

Un elenco delle vendite, delle permute, delle cessioni, dei concordati, degli stralci e delle transazioni deliberati nell'anno deve essere comunicato al Consiglio generale nella sua adunanza in sessione ordinaria ».

« 17. Delibera le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe di ipoteche inscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito di sorte cui si riferiscono non sia interamente estinto ed ecceda le L. 5000 ».

« 18. Esamina il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quelli speciali del credito fondiario e del credito agrario, nonchè i relativi conti dei profitti, spese e perdite, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio generale ».

« 19. Discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo della Cassa di risparmio.

Il bilancio consuntivo, insieme ad una relazione sull'andamento generale del servizio, sarà presentato al Consiglio generale, in allegato al bilancio consuntivo dell'azienda bancaria ».

I numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'art. 29 sono sostituiti con i seguenti:

« 7. Stipula i contratti e può delegarne la stipulazione, anche mediante semplice lettera, a funzionari ed impiegati del Banco ».

« 8. Consente la traslazione ed il tramutamento delle rendite nominative sul debito pubblico appartenenti al Banco, nonchè la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore del Banco sulle dette rendite nominative e su qualunque altro titolo a debito dello Stato ».

« 9. Consente la restituzione dei titoli dati in cauzione dai corrispondenti dell'Istituto, nonchè la sostituzione totale o parziale dei titoli stessi ».

« 10. Delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bancari, sulle transazioni di liti pendenti, sulla rinuncia a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, non ecceda le L. 5000 ».

« 11. Consente la cancellazione, la riduzione, la restituzione e la postergazione, nonchè la surrogazione in favore di terzi delle ipoteche e di qualunque formalità ipotecaria annotata a favore del Banco, quando il credito di sorte, cui si riferiscono, sia interamente estinto e non ecceda le L. 5000. Consente la riduzione o la restituzione delle indicate formalità ipotecarie, nonchè la parziale surrogazione in favore di terzi, in proporzione dell'avvenuta diminuzione del credito, quando l'importo del credito vigente per sorte non superi le L. 5000 ».

« 12. Di fronte ai terzi ed ai conservatori delle ipoteche ha facoltà in tutti i casi, e quindi anche in quelli di cui all'art. 27, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la riduzione, la restrizione, la postergazione, i sub-ingressi, le annotazioni nelle ipoteche ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria ».

« 13. Presenta al Consiglio d'amministrazione la terna per la nomina del segretario generale e le proposte degli altri provvedimenti che lo riguardano, agli effetti dell'art. 32 del presente statuto ».

« 14. Propone allo stesso Consiglio la nomina, la promozione di grado, la promozione di classe a scelta, la disponibilità, la dispensa dal servizio, la destituzione e il collocamento a riposo di tutti gli impiegati del Banco, nonchè la destinazione, il trasferimento ed il collocamento in aspettativa dei direttori ».

« 15. Provvede alla promozione per anzianità di tutti gli impiegati ».

« 16. Provvede alla destinazione, al trasferimento ed al collocamento in aspettativa di tutti gli impiegati, esclusi i direttori; in casi di urgenza può destinare, trasferire e collocare in aspettativa anche i direttori, salvo però a riferirne al Consiglio d'amministrazione nella sua prima adunanza ».

« 17. Senza diminuzione della propria responsabilità, può delegare ai consiglieri governativi funzioni amministrative (art. 23, secondo comma) e può farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il loro diretto concorso ».

« 18. Propone al Consiglio d'amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno e all'estero ».

« 19. Accorda agli impiegati e ai salariati i congedi a norma del regolamento ».

« 20. Prende quei provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale, che il regolamento gli dà facoltà di adottare, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella sua prossima tornata ».

« 21. Ordina le verifiche e le ispezioni che crede necessarie ».

« 22 Destina gli avvocati ed i procuratori per la difesa del Banco nelle cause in cui esso sia impegnato, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione ».

« 23. Destina gl' ingegneri per qualsiasi lavoro di carattere tecnico, scegliendoli nell'albo approvato come sopra ».

« 24. Esamina e sottoscrive le situazioni generali del Banco ».

« 25. Fa al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco ed al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni ».

« 26 In generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente al Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2436 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 del testo unico di legge sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato sino al 31 dicembre 1920 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2439 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, riguardante l'ammissione di 300 invalidi della guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di modificare il secondo comma dell'art. 3 del decreto suddetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri del tesoro e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607 suddetto è abrogato e ad esso si sostituiscono i seguenti:

In caso di contestazione, sollevata o dall'invalido o dall'Amministrazione, deciderà un'apposita Commissione medico-collegiale da nominarsi presso l'ospedale militare principale più vicino al luogo di residenza dell'invalido.

Le relative spese per onorari spettanti ai sanitari componenti le Commissioni suddette, graveranno sull'art. 18, lettera *E*, del bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato essere necessari ed urgenti alcuni provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà attuali in cui si trovano tanto i cittadini per procurarsi alloggi stabili nelle città dove risiedono, quanto i viaggiatori per avere alloggio temporaneo negli alberghi;

Considerato che tali provvedimenti possono essere attuati, per ragione di maggiore urgenza, nelle città più popolate, salvo eventuale estensione qualora se ne manifesti il bisogno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri della giustizia, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, hanno raggiunto e sorpassato i centomila abitanti, per le quali ne sia riconosciuta dal Governo la necessità, è istituito un commissario del Governo, con l'incarico di vigilare all'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, e dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Le autorità politiche e amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti e della forza pubblica se occorra, affinchè il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il commissario ha facoltà di farsi coadiuvare da cittadini di sua personale fiducia per gli scopi attinenti al suo ufficio.

Art. 2.

Il commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria, con disposizioni di massima, o relative a casi particolari, gli sfratti degli inquilini, determinando anche, con criteri generali o particolari, gli eventuali nuovi aumenti di pigione per i periodi di proroga stabiliti.

Art. 3.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupate da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe od organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

Art. 4.

Chi subaffitta appartamenti o stanze con o senza mobili non può percepire una mercede superiore del venticinque per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, nè del doppio di tale pigione se è con mobili o con mobili e servizio. Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo d'affitto, in relazione ai locali subaffittati, il commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun re-

ciamo. La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa non riguarda gli alberghi e le pensioni.

Art. 5.

Per valutare esattamente l'estensione e la qualità dei provvedimenti che occorrono in ciascuna città, il commissario procura altresì di avere notizia delle case e degli appartamenti e stanze destinati ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizioni presso l'ufficio comunale, o dove meglio creda, e ad ordinare i convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Art. 6.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto di data certa. In mancanza, è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il commissario disporrà a norma dell'art. 5.

Art. 7.

Gli uffici civili e militari, che hanno carattere provvisorio, in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, ovvero per servizi pubblici temporanei derivati dalla guerra, o dalla cessazione di essa, devono, nel termine di tre mesi, essere allogati in baracche che saranno costruite a tale scopo per cura del Governo, su aree fornite gratuitamente dalle Amministrazioni comunali, lasciando disponibili gli edifici privati finora occupati, dei quali il commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggi privati o per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero prima destinati.

La determinazione degli uffici compresi nella presente disposizione è proposta dal commissario, e deliberata dal Consiglio dei ministri.

Art. 8.

La nomina dei commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, col quale essi sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Art. 9.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private, o contro le persone, per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione, commessi nelle forme prevedute nell'art. 248 del Codice penale, sono puniti in conformità dello stesso articolo e dei successivi. Si applicano, in relazione a questo delitto, le disposizioni degli articoli 246 e 247 dello stesso Codice per i delitti di istigazione o di apologia.

Contro i colpevoli deve essere sempre spedito il mandato di cattura.

Art. 10

Gli edifici che attualmente sono destinati per uso di albergo non possono essere venduti, o dati in locazione a nuovi conduttori, senza l'autorizzazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il ministro ha diritto di esercitare prelazione per l'acquisto a giusto prezzo, a favore dell'ente o della persona che assuma di mantenere per dieci anni almeno la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 11.

Gli edifici che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno essere assoggettati, con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, a riscatto per il prezzo risultante dagli atti di vendita, senza ulteriori compensi o indennizzi, per trasferirli a enti o persone che vi ripristineranno l'esercizio di albergo, dando garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni.

Art. 12.

Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata la somma di L. 500 mila per provvedere all'attuazione del presente decreto. Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI — SECHI — SCHANZER — FERRARIS — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, numero 1143;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 121-*bis* « Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Udine, quelli dei comuni di dette provincie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire venti milioni (L. 20 000 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2467 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1919, n. 1890;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 31 marzo 1920 la validità delle disposizioni di cui all'art. 1° del R. decreto 21 ottobre 1919, n. 1890, circa l'importazione nel Regno, in esenzione da dazio doganale, della carta da giornali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2392 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 923;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923 sono estese, in quanto applicabili e salvo le eccezioni di cui all'articolo 2 del presente decreto:

a) ai personali militari e civili considerati dall'art. 1 del decreto 14 ottobre 1917, n. 1870;

b) ai militari ed agli impiegati dell'Amministrazione militare, metropolitani, distaccati nelle isole dell'Egeo.

Art. 2.

Agli ufficiali, agli impiegati civili ed al personale subalterno di ruolo, effettivi ai RR. corpi di truppe coloniali di cui alla lettera *a)*, agli operai borghesi a matricola, effettivi ai RR. corpi stessi di cui alla lettera *d)* del citato art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870, in luogo del soprassoldo di guerra e della razione viveri spetta l'indennità coloniale prescritta dagli articoli 12, lettera *c)*, 56, 58, lettera *b)*, del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Agli ufficiali, ai sottufficiali di carriera ed ai militari di truppa italiani di cui sopra spetta altresì la corresponsione dell'eventuale differenza fra gli assegni di prigionia loro dovuti e quelli dovuti ai pari grado metropolitani in applicazione del 3° comma delle disposizioni transitorie del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, tenuto presente l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178.

Ai militari indigeni di cui alla lettera *e)* del già citato art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1870 spetta il pagamento della razione viveri giornaliera di guerra computata in ragione di L. 1, fatta eccezione per quelli che l'avessero ricevuta in natura, dal giorno successivo a quello della prigionia, sino al giorno della liberazione.

Art. 3.

La liquidazione delle indennità di cui al presente decreto sarà fatta, pei personali suddetti o per gli eredi di quelli morti, seguendo le norme emanate per la liquidazione degli assegni di prigionia di cui al decreto 14 ottobre 1917, n. 1870.

Art. 4.

Agli impiegati civili ed al personale subalterno di ruolo e straordinari, non appartenenti all'Amministrazione militare o ai Reg corpi di truppe coloniali in servizio in Libia, fatti prigionieri o risultanti dispersi posteriormente al trattato di Losanna, spetta lo stipendio d'organico e la indennità coloniale, se trattasi di personale di ruolo, o l'assegno fisso e le indennità equipollenti alla indennità coloniale delle quali fossero eventualmente provvisti per effetto del loro servizio in colonia, ove trattisi di personale straordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2469 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;
Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1162, col quale gli inscritti nel personale dell'Associazione italiana della Croce rossa sono dichiarati soggetti alla disciplina militare;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito l'Associazione italiana della Croce rossa, nei territori dichiarati in stato di guerra, dedicherà le proprie energie e la propria attività allo sgombero dei malati e feriti a mezzo di sezioni automobili, treni ospedali, posti di soccorso nelle stazioni ferroviarie, navi ospedali, ambulanze fluviali e lagunari e relative stazioni. Allestisce anche, per i bisogni di guerra, ospedali chirurgici mobili ed altre formazioni sanitarie specializzate mobili, come ambulanze radiologiche, sezioni di disinfezioni, bagni e doccie mobili, reparti odontoiatrici, con materiale e personale proprio.

L'Associazione suddetta esplica altresì la sua opera a mezzo di unità sanitarie territoriali, in relazione con le risorse di uomini e di materiale di cui può disporre, preventivamente accertate e stabilite.

Per i servizi di rifornimento delle suaccennate unità territoriali e mobili, l'Associazione istituisce, proporzionandoli al numero ed alla efficienza delle unità stesse, magazzini di rifornimento, depositi di personale, autoparchi e simili.

Art. 2.

Le unità mobili dell'Associazione italiana della Croce rossa, impiantate per i servizi di guerra, sono poste alla dipendenza gerarchica ed amministrativa delle autorità sanitarie militari per il loro utile impiego. Presso il competente organo dell'esercito mobilitato è istituita una « Delegazione della C. R. I. presso il R. esercito », incaricata di tenere in efficienza di mezzi le unità suddette, provvedendo ai bisogni che le vengono segnalati dalle autorità militari.

Per le unità territoriali dell'Associazione, impiantate in tempo di guerra, è assegnato presso ogni Direzione di sanità di Corpo d'armata territoriale, alle dipendenze del direttore di sanità, un ispettore sanitario dell'Associazione, il quale risponde del funzionamento e della gestione tecnica ed amministrativa delle unità istituite nella giurisdizione del Corpo d'armata.

Art. 3.

Il materiale sanitario della C. R. I. dovrà essere sottoposto per l'approvazione alla Commissione speciale presso l'Ispettorato della sanità militare.

Art. 4.

In tempo di guerra l'Associazione italiana della Croce rossa provvede al servizio dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazionale di Ginevra, messa in vigore nel Regno con Regio decreto 9 settembre 1907, n. 545.

Art. 5.

Oltre che al soccorso dei malati e feriti in guerra, suo scopo principale, l'Associazione, in tempo di pace, estende la propria attività a recare soccorso in caso di pubbliche calamità ed a svolgere fra le popolazioni opera continuativa di educazione igienica e di assistenza sanitaria, in armonia con l'azione delle autorità direttive dello Stato.

Essa esercita, in ogni caso, tutte le forme di collettiva solidarietà sociale ed umana consigliate dalle necessità della salute pubblica.

Art. 6.

Con decreto del ministro della guerra sarà fissato il numero massimo di aventi obblighi militari che potranno essere inscritti nei ruoli mobili e territoriali dell'Associazione in relazione ai bisogni dei suoi servizi. Il decreto stesso stabilirà i limiti e le norme per tali inscrizioni.

Il personale avente obblighi militari, per il quale sia stata concessa o stabilita l'inscrizione nella Croce rossa, non potrà essere tolto, anche in tempo di guerra, all'Associazione, per tutta la durata della ferma, salvi sempre i casi previsti dagli articoli 50 e 52 del vigente regolamento sul reclutamento del personale stesso, approvato con decreto Luogotenenziale 5 marzo 1916.

Art. 7.

Le infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce rossa saranno chiamate a prestare servizio in tutte le unità mobili e territoriali nelle quali occorra l'opera delle infermiere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, numero 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il decreto 7 febbraio 1884, n. 1213 (serie 3ª parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il testo unico sulle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n 693;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi e si trovano in condizioni speciali, approvato col R. decreto 13 aprile 1911, numero 374;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, è sostituito il seguente:

« Gli inscritti al personale dei ruoli mobili e territoriali del tempo di guerra e del tempo di pace della Associazione italiana della Croce rossa, chiamati in servizio d'ordine dell'Autorità militare, sono considerati temporaneamente militari e soggetti, in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate in tempo di pace le disposizioni disciplinari stabilite nei regolamenti dell'Associazione e in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina ».

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, mo-

dificato con decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nell'Associazione, al momento della chiamata in servizio d'ordine dell'autorità militare.

Un apposito regolamento della Croce rossa, approvato dai ministri della guerra e della marina, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi delle inserzioni degli annunzi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per porli in armonia con i rilevanti aumenti verificatisi nelle spese di stampa e di composizione della *Gazzetta* stessa;

Veduto l'art. 5 della legge 30 giugno 1876, n. 3195, serie II;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo degli annunzi da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per ogni linea di colonna o spazio di linea, è di centesimi quaranta per gli annunzi giudiziari e di centesimi cinquanta per qualunque altro avviso.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Micigliano (Aquila).*

SIRE!

In seguito a violente manifestazioni contrarie all'Amministrazione verificatesi nel comune di Micigliano, il 10 dello scorso giugno, nove consiglieri, compresi il sindaco ed alcuni assessori, rassegnarono le dimissioni; sicchè il Consiglio, che per morte aveva già perduto altri tre dei suoi componenti, venne a trovarsi ridotto a meno di un terzo dei suoi membri: quindi nella impossibilità di funzionare. Il prefetto dovette pertanto affidare provvisoriamente la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Persistendo tuttavia il fermento della popolazione sì da rendere manifesta l'impossibilità che l'Amministrazione dimissionaria riprenda il suo posto, ed occorrendo d'altro canto dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti da porlo in grado di provvedere alle eccezionali contingenze del momento e al riordinamento dei pubblici servizi, che risultano in istato di grave disordine, occorre far luogo al formale scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 23 agosto p. p., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Micigliano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Orazio Scurci è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Visto il decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2159;

Decreta:

Art. 1.

All'atto della prenotazione dei posti presso le agenzie e gli uffici di vendita della Compagnia internazionale delle carrozze a letti, deve essere dichiarato il nome e cognome della persona dalla quale il posto sarà occupato.

In nessun caso è ammessa la proroga della data di validità del biglietto per il posto a letto, nè la sostituzione del titolare del biglietto stesso con altro viaggiatore.

Art. 2.

Il viaggiatore è tenuto a provare in partenza la propria identità personale tanto al **conduttore della** Compagnia, quanto al **personale di controllo delle ferrovie** dello Stato.

Art. 3.

Il viaggiatore che non occupi il posto prenotato, in partenza **dalla stazione** designata, perde il diritto all'occupazione del posto **stesso, che rimane perciò** a disposizione del pubblico, e non ha titolo al rimborso del relativo **supplemento,** nemmeno quando il **posto venga dalla Compagnia** rivenduto ad altro viaggiatore.

Art. 4.

Chi usa o tenta di **usare** di un posto da altri prenotato, è tenuto **a pagare** nuovamente il prezzo del posto per il percorso indicato **sul biglietto,** e **l'importo relativo** è devoluto in parti uguali all'O**pera di previdenza a favore del personale** delle ferrovie dello Stato **e alla** Cassa **di previdenza** per il personale della Compagnia internazionale delle carrozze a letti.

Art. 5.

La penalità di lire cento, prevista dall'art. 8 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159 a carico di chi cede il posto prenotato e di chi usa o tenta di usare del posto da altri prenotato, è devoluta:

per L. 25 come premio all'agente che scopre l'abuso;

e per L. 75 in parti eguali ai due Enti indicati nell'articolo precedente.

Roma, 31 dicembre 1919.

Il ministro: DE VITO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

Il Ministero della guerra rammenta alle Amministrazioni dei giornali, riviste, ecc., che esso chiede direttamente o per mezzo degli uffici dipendenti l'associazione o la rinnovazione degli abbonamenti ai periodici che gli occorrono, e che non si tiene vincolato a respingere quelli non chiesti o che gli fossero inviati direttamente e tanto meno a pagare l'importo del relativo abbonamento.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 23). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate e vincolate** come **alla colonna 4,** mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo **quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari** delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	615080	10.50	Pezone o Puzone Felice, Assunta e *Pasquale* fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Musella Annunziata ved. di Pezone o Puzone Giuseppe e moglie in seconde nozze di Aniello Borriello, domic. in Barra (Napoli)	Pezone o Puzone Felice, Assunta e *Pasqua* fu Giuseppe, ecc. come contro
»	711747	133 —	*Nigliassi* Antonio fu Giuseppina *Nigliassi* minore sotto la tutela di Gallina Giuseppe, domic. a Torino	*Migliassi* Antonio fu Giuseppina *Migliassi,* minore ecc. come contro
»	780374	350 —	*Atasia* Paolo fu Giovanni Battista, con usufrutto vitalizio a Merlino Carlo fu Giovanni, domic. a Torino	*Albera* Paolo fu Giovanni Battista, con usufrutto vitalizio come contro
Cons. 5 %	98438	415 —	Russo Fortunato fu *Francesco*, domic. a Tortora (Cosenza)	Russo Fortunato fu *Fortunato*, domic. a Tortora (Cosenza)
»	117870	100 —	*Compagnone* Lucia fu Domenico, domic. a Sepino (Campobasso)	*Comparone* Lucia fu Domenico, *nubile*, dom. come contro
5 %	1320257	25 —	Marisca *Antonio* fu Francesco, domiciliato a Torino.	Marisca *Antonino* fu Francesco, domiciliato a Torino.
»	1320258	25 —		
»	1320259	25 —		
»	1376252	50 —		
3,50 %	557600	35 —		
»	600724	35 —		
»	651203	17 50	Nicola Maria di *Giovanni*, domiciliata a Torino.	Nicola Maria di *Francesco*, domiciliato a Torino.
»	652091	70 —		
»	427808	525 —	Levi Giuseppina Esmeralda fu Isaia, moglie di Treves Elia fu Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara), con usufrutto a Sacedote *Zefora* fu Donato ved. di Levi Isaia, domiciliata a Vercelli (Novara).	Intestata come contro, con usufrutto a Sacerdote *Zoraide* fu *Semaria Donato* ecc. come contro.
»	238671	1942 50	Maltempi Anna Maria di *Battista*, minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro moglie di Maltempi *Battista* eredi indivisi della fu signora Cuni Catterina Teresa fu Paolo moglie di Gallera Giovanni *Antonio* dom. a Brescia; con usufrutto a Gallera Giovanni *Antonio* fu Giovanni Paolo.	Maltempi Anna Maria di *Giovanni Battista* minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro moglie di Maltempi *Giovanni Battista* eredi indivisi della fu signora Cuni Catterina fu Paolo moglie di Gallera Giovanni *Battista* domiciliato a Brescia; con usufrutto a Gallera Giovanni *Battista* fu Giovanni Paolo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi interesse che,** trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano **state notificate opposizioni** a questa **Direzione generale, le intestazioni** suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 gennaio 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.72	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.90	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 3 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,85 — Londra 50,23 — Svizzera 237,62 — New York 13,35 — Oro 199,15.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Decreto ministro affari esteri 4 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1919:

Franzoni cav. Cesare, ragioniere di 3ª classe; riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità il servizio prestato presso il Commissariato dell'emigrazione in qualità di impiegato avventizio dal 1° novembre 1905 al 13 aprile 1913 previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto ministro affari esteri 4 aprile 1919 registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919:

Ferrino cav. Tito, applicato di 2ª classe; riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato presso il R. Commissariato dell'emigrazione in qualità di impiegato avventizio dal giorno 1° maggio 1908 al 30 giugno 1912, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto ministro affari esteri 2 aprile 1919 registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919:

Poggi cav. Ferruccio, archivista di 1ª classe; riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato presso il R. Commissariato dell'emigrazione in qualità di impiegato avventizio dall'8 settembre 1901 al 30 novembre 1902, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto ministro affari esteri 4 aprile 1919 registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919:

Buonanno cav. Giuseppe, ispettore di emigrazione; riconoscimento agli effetti della pensione o dell'indennità del servizio prestato presso il R. Commissariato dell'emigrazione sia come avventizio che quale Regio addetto dal 1° aprile 1906 al 31 gennaio 1914, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto ministro affari esteri 31 marzo 1919 rgistrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919:

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato in qualità di inserviente avventizio presso il R. Commissariato dell'emigrazione, dagli uscieri sotto nominati, per il periodo di tempo indicato, previo versamento delle relative ritenute pensioni:

1. Emidi Antonio, usciere di 1ª classe, dal 1° maggio 1909 al 31 agosto 1910.
2. Pollastri Gaetano, usciere di 2ª classe, dal 1° novembre 1912 al 31 marzo 1914.
3. Fasoli Francesco, usciere di 2ª classe, dal 1° ottobre 1913 al 30 dicembre 1915.

Decreto ministro affari esteri 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1919:

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato in qualità di impiegato avventizio presso il R. commissariato dell'emigrazione dai funzionari appresso elencati, per il periodo di tempo per ciascuno di essi indicato previo versamento delle relative ritenute pensioni:

1. Pancrazi cav. Aldo, ispettore dell'emigrazione, dal 1° gennaio 1902 al 31 agosto 1910.
2. Benacchio cav. Alfredo, primo segretario di 2ª classe, dal 1° maggio 1907 al 31 agosto 1910.
3. Tasco cav. Vincenzo, segretario di 1ª classe, dal 1° agosto 1909 al 31 agosto 1910.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1919

	AL 30 giugno 1919	AL 31 ottobre 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	921,031,913 93	1,766,748,383 12	+ 845,716,469 19
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 14,383,911,388 01	+ 2,424,488,710 11
Insieme	12,880,454,591 83	16,150,659,771 13	+ 3,270,205,179 30
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,638,435 02	33,953,271,339 33	— 3,744,632,904 31
Situazione del Tesoro	— 17,328,183,843 19	— 17,802,611,568 20	— 474,427,725 01

(1) In questa somma sono comprese L. 163,054.805 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 172,526,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, o valori presso la Zecca	27,667,432 67	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	921,031,913 93

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1,087,851,413 36	1,948,049,631 73	3,035,901,045 09	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	779 46	47,345 71	48,125 17	
	» III. - Movimento di capitali	758,370,631 23	1,056,452,260 42	1,814,822,891 65	
	IV. - Partite di giro	11,208,200 47	16,571,674 91	27,779,875 38	
		1,857,431,024 52	3,021,120,912 77	4,878,551,937 29	4,878,551,937 29
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit	1,739,623,352 50	4,470,919,894 33	6,210,543,246 83	
	Vaglia del Tesoro	3,506,437,047 69	6,421,748,181 21	9,928,185,228 90	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	683,500,000 —	631,453,000 —	1,314,953,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	13,050,000 —	—	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	61,950,000 —	—	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	42,000,000 —	158,000,000 —	200,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	500,023 —	14 20	500,037 20	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	2,296,499 46	4,327,370 14	6,623,869 60	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	170,000,000 —	379,000,000 —	549,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	35,000 —	2,121,781 40	2,156,781 40	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	430,203,926 72	1,340,745,986 66	1,770,949,913 38	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	1,242,742,161 22	1,078,620,939 08	2,321,363,100 30	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	464,059,311 66	1,401,992,943 05	1,866,052,254 71	
	Buoni di Cassa	1,000,000 —	8,320,000 —	9,320,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	521,541,000 —	687,988,000 —	1,209,529,000 —	
		8,878,938,322 25	16,585,238,110 07	25,464,176,432 32	25,464,176,432 32
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	120,870,643 33	120,870,643 33	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	91,605,356 86	91,605,356 86	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	50,111,480 41	50,111,480 41	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	12,300,518 93	435,914,863 78	448,215,382 71	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		12,300,518 93	701,144,510 76	713,445,029 69	713,445,029 69
				Totale	31,977,205,313 23

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 OTTOBRE 1919 — AVERE

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
(b) Fondo di cassa al 31 ottobre 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			238,998,218 52	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1,527,750,164 60	1,766,748,383 12
PAGAMENTI					
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,609,414,039 68	3,658,843,737 06	5,268,257,776 74	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	672,504 52	2,374,459 86	3,046,964 38	
	» III. - Movimento di capitali	12,299,412 24	16,547,271 50	28,846,713 74	
	» IV. - Partite di giro	13,819,220 95	39,004,482 46	52,823,703 41	
		1,636,205,207 39	3,716,769,950 83	5,352,975,158 27	5,352,975,158 27
Decreti di scarico		—	4,504 03	4,504 03	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,940,500,414 25	3,358,873,095 20	5,299,373,509 45	
	Vaglia del Tesoro	3,374,163,542 52	5,655,185,876 31	9,029,349,418 83	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Aminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	2,770,593 13	189,888,261 03	192,658,854 16	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	170,500,000 —	337,053,956 86	507,553,956 86	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,500,000 —	2,000,000 —	3,500,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	477,966,558 59	1,462,590,876 49	1,940,557,435 08	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	1,020,403,447 49	1,098,019,094 09	2,118,422,541 58	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	30,842,000 —	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	398,318,738 97	1,413,145,810 43	1,811,464,549 40	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	330,326,619 11	452,852,477 16	783,179,096 27	
		7,716,449,914 06	14,003,093,613 95	21,719,543,528 01	21,719,543,528 01
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	1,488,000 —	4,229,000 —	5,717,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	70,000,000 —	30,000,000 —	100,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	31,009,431 82	382,468,968 33	413,478,400 15	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,301,357 23	4,781,726 32	6,083,083 55	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	46,626,758 68	111,694,076 91	158,320,835 59	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	10,248,505 90	32,313,356 88	42,561,862 78	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	896,348,540 30	1,515,424,017 43	2,411,772,557 73	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		1,057,022,593 93	2,080,911,145 87	3,137,933,739 80	3,137,933,739 80
				Totale	31,977,205,313 23

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. [illegible] depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 172,52[illegible]00 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 ottobre 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	15,386,103,091 89
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	2,269,074,247 05
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6,334,953,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	600,000,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	650,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	552,521,347 25
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	6,130,357 91
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,882,870 67	338,328,913 81
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	7,143,169 74
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	3,150,843,901 45
Incassi da regolare	379,265,866 27	582,206,424 99
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' llegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	4,309,255 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Amministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	436,082,169 25
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,905,000 —	25,063,000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	260,720,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,463,024 68	615,812,928 41
Totale	30,208,638,435 02	33,953,271,339 33

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 ottobre 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	172,526,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	250,0[illegible],000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	491,442,047 87
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	23,209,481 31
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	295,238,515 42
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	8[illegible],724,824 68	75,175,207 05
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,[illegible]00,00[illegible] —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	22,500,000 —	22,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,[illegible]6,000 —	33,446,[illegible]0 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,[illegible]50,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,549,483 31	11,294,585,908 25
Diversi	175,576,493 21	1,169,347,243 29
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	4,309,255 —
Società concessionarie ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	11,959,422,677 90	14,383,911,388 01

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 ottobre 1919 ascendeva a L. 1[illegible]6,[illegible]24[illegible]3[illegible].38.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, e a di L. 528,666,012.78.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di ottobre 1919	Mese di ottobre 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1919 a tutto ottobre 1919	Da luglio 1918 a tutto ottobre 1918	DIFFERENZA nel 1919
Entrata ordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,218,683 03	855,381 28	+ 363,301 75	6,978,438 65	8,343,685 83	— 1,365,247 18
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Fondi rustici e fabbricati	46,451,754 25	44,568,846 66	+ 1,882,907 59	91,350,035 32	89 292,250 88	+ 2) 2,057,784 44
Redditi di R. M. e vari	113,751,374 62	80,807,239 3	+ 32,944,135 28	217,225,261 51	147,908,869 21	+ 2) 69,316,392 30
Contributo centesimo guerra	23,391,639 04	26,424,795 15	— 3,033,156 11	105,445,247 57	68,481,854 15	+ 2) 36,963,393 42
Extraprofitti di guerra	148,750,095 53	111,160,719 74	+ 37,589,375 79	305,861,708 37	201 881,291 39	+ 2) 103,980,416 98
Esenzione servizio militare	3,950,911 11	4,922,514 91	— 971,603 80	8,467,502 28	12,734,464 14	— 3) 4,266,961 86
Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	82,411,885 91	49,037,741 86	+ 33,374,144 05	338,150,267 02	232,498,559 02	+ 2) 105,651,708 —
Prodotto del movimento a G. e P. V.	24,387,224 44	776,697 50	+ 23,610,526 94	44,749,717 55	46,094,958 38	— 3) 1,345,240 83
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	2,550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo — Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	26,270,088 51	21,151,715 45	+ 5,118,373 06	104,361,198 82	96,505,294 23	+ 2) 7,855,904 59
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	46,126,333 33	20,677,351 59	+ 25,448,981 74	144,855,500 57	107,658,729 83	+ 2) 37,196,770 74
Dazio sull'importaz. del grano	—	29,198 23	— 29,198 23	1 50	135,775 95	— 135,774 45
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	6,342,036 12	6,961,592 01	— 619,555 89	27,083,181 28	27,065,547 29	+ 17,633 99
Privative — Tabacchi	120,702,851 48	89,773,497 45	+ 30,929,354 03	473,302,639 05	337,628,188 65	+ 2) 135,674,450 40
Sali	13,836,131 23	9,810,957 12	+ 4,025,174 11	43,533,644 08	38,741,128 08	+ 2) 4,792,516 —
Fiammiferi e carte da giuoco	9,748,637 87	7,630,360 10	+ 2,118,277 77	37,721,692 50	30,709,239 51	+ 2) 7,012,452 99
Chinino	580,263 82	1,419,067 45	— 838,803 63	1,703,191 54	2,900,564 30	— 3) 1,197,372 76
Lotto	8,483,583 51	6,779,323 62	+ 1,704 259 89	42,487,177 84	33,822,445 79	+ 2) 8,664,732 05
Monopoli commerciali	36,564,378 77	—	+ 36,564,378 77	46,464,151 02	—	+ 2) 46,464,151 02
Proventi dei servizi pubblici — Poste	18,411,129 30	19,483,787 51	— 1,072,658 21	69,321,794 48	78,402,013 96	— 9,080,219 48
Telegrafi	5,991,222 95	5,079,343 97	+ 911,878 98	18,099,177 95	14,063,731 67	+ 4,035,446 28
Telefoni	4,725,330 18	4,116,760 50	+ 608,569 68	11,646,061 98	8,808,865 75	+ 2,837,196 23
Servizi diversi	7,650,204 91	4,096,348 52	+ 3,553,856 39	17,676,905 72	12,121,291 38	+ 5,555,614 34
Rimborsi e concorsi nelle spese	14 656,032 11	2,868,310 46	+ 11,787,721 65	22,309,449 07	14,048,460 83	+ 8,260,988 24
Entrate diverse	126,920,543 31	42,013,883 62	+ 84,906,659 69	312,521,016 46	156,928,230 67	+ 4) 155,592,785 79
Totale *Entrata ordinaria*	891,322,535 33	560,445,434 04	+ 330,877,101 29	2 491,317,518 13	1,766,775,440 89	+ 724,542,071 24
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	637,638 77	5,615,693 80	— 4,978,055 03	1,174,898 49	43,200,979 83	— 42,026,081 34
Entrate diverse	195,537,254 86	91,424,923 26	+ 104,112,331 60	542,898,621 18	280,765,295 20	+ 5) 262,133,325 98
Capitoli aggiunti per resti attivi	353,984 40	269,912 62	+ 84,071 78	510,013 29	646,649 06	— 136,635 77
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	779 46	4,339 65	— 3,560 19	48,125 17	37,675 57	+ 10,449 60
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	2,953,345 22	152,057 05	+ 2,801,288 17	17,790,493 30	881,762 59	+ 16,908,730 71
Accensione di debiti	1) 749,166,660 52	1,093,053,154 25	— 343,886,493 73	1,761,759,035 77	3,146,581,873 02	— 6) 1,384,822,837 25
Riscossioni di crediti	266,206 52	1,953 44	+ 264,253 08	298 034 77	5,470 63	+ 292,564 14
Rimborso di somme anticip. dal Tesoro	4,247,193 09	305 588 29	+ 3 941,657 80	5,018,747 06	1,250,159 13	+ 3,768,587 93
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	120,000 —	— 120,000 —	290,000 —	190,000 —	+ 100,000 —
Partite che si compensano nella spesa	731,523 10	1,078,642 03	— 347,118 93	5,740,764 31	3,786,771 84	+ 1,953,992 47
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	345,070 —	832,000 —	— 486,930 —	1,069,285 58	4,343,000 —	— 3,273,714 42
Proventi diversi	166,514 86	217,423 46	— 50,908 60	413,574 72	629,601 98	— 216,026 26
Capitoli aggiunti per resti attivi	494,114 92	91,253 41	+ 402,861 51	22,442,956 14	92,442 49	+ 22,350,513 65
Totale *Entrata straordinaria*	954,900,288 72	1,193,166,941 26	— 238,266,652 54	2,359,454,549 78	3,482,411,680 34	— 1,122,957,130 56
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	11,208,200 47	10,027,057 44	+ 1,181,143 03	27,779,875 38	25,697,364 95	+ 2,082,510 43
	1,857,431,024 52	1,763,639,432 74	+ 93,791,591 78	4,878,551,937 29	5,274,884,486 18	— 396,332,548 89

(1) Di cui L. 469,116,152,56 per buoni speciali collocati all'estero, L. 52,561,081,96 per crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti e L. 228,334,614.50 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di ottobre 1919	Mese di ottobre 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1919 a tutto ottobre 1919	Da luglio 1918 a tutto ottobre 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	250,684,967 74	176,225,995 47	+ 74,458,972 27	511,946,686 35	327,393,681 97	+ 184,553,004 38
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	48,37 ,701 66	162,725,210 58	— 114,347,508 92	208,694,684 38	567,244,299 21	— (7) 358,549,614 83
Id. delle finanze	47,646,829 45	36,535,726 56	+ 11,111,102 89	175,992,765 73	113,220,702 13	+ 62,772,063 60
Id di grazia e giustizia	11,865,680 76	4,754,493 03	+ 7,111,187 73	31,569,169 75	18,500,8 2 43	+ 13,068,337 32
Id. degli affari esteri	1,913,144 07	5,166,293 54	— 3,253,149 47	9,265,269 03	9,944,832 48	— 679,563 45
Id. dell'istruzione pubblica	63,535,436 14	24,427,268 77	+ 39,108,167 37	188,388,513 33	98,555,660 23	+ 89,832,853 10
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	29,617,972 33	68,087,954 09	— 38,469,981 76	137,268,552 37	230,646,967 87	— 93,378,415 50
Id. dei lavori pubblici	58,829,924 54	9,462,683 36	+ 49,367,241 18	143,420,227 91	39,124,800 84	+ 104,295,427 07
Id. delle poste e dei telegrafi	31,674,977 73	17,746,360 77	+ 13,928,616 96	94,305,751 87	70,547,715 03	+ 23,758,036 84
Id. della guerra e delle armi e munizioni	918,401,047 96	1,107,819,649 61	— 189,418,601 65	3,216,186,209 03	3,651,693,280 56	— 435,507,071 53
Id. della marina	120,768,992 27	105,493,028 38	+ 15,275,963 91	324,105,924 05	331,944,248 42	— 7,838,324 37
Id. delle colonie	844,371 71	504,057 99	+ 340,313 72	150,608,399 78	138,861,293 70	+ 11,747,106 08
Id. dell'agricoltura	3,042,538 68	2,105,149 51	+ 937,389 17	13,339,501 20	9,368,558 35	+ 3,970,942 85
Id industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti	23,360,831 98	789,055 12	+ 22,571,826 86	29,314,058 74	4,401,014 10	+ 24,913,044 64
Id. trasporti	4,931,889 41	3,742,860 40	+ 1,189,029 01	38,550,184 87	17,852,009 33	+ 20,698,175 54
Id. ricostituz. terre liberate	20,708,850 96	—	+ 20,708,850 96	80,019,259 88	—	+ 80,019,259 88
Totale pagamenti di bilancio	1,636,205,207 39	1,7?3,585,787 13	— 89,380,579 74	5,352,975,158 27	5,629,299,896 65	— 276,324,738 38
Decreti di scarico	—	—	—	4,504 03	—	+ 4,504 03
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	1,636,205,207 39	1,725,585,787 13	— 89,380,579 74	5,?52,979,662 30	5,629,299,896 65	— 276,320,234 35

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Minori accertamenti.

(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali diverse e per vendita di oggetti fuori d'uso.
(5) L'aumento è figurativo in quanto proviene da ricuperi di somma da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria delle spese effettive.

(6) La diminuzione deriva principalmente da minori debiti assunti all'estero.
(7) La diminuzione dipende da minori assegni alle famiglie dei richiamati.

Roma, 20 novembre 1919.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 dicembre 1919
(*Continuazione e fine*)

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

Ripresa della discussione.

PELLERANO, segretario. Dà lettura degli ordini del giorno che sono stati presentati.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ha difficoltà di accettare tutti gli ordini del giorno, perchè rispecchiano la elevata e calma discussione che è stata fatta dal Senato.

PRESIDENTE. Annuncia che il senatore Pellerano ritira il suo ordine del giorno e si associa a quello del senatore Hortis.

Lo rilegge per metterlo ai voti:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, confida che saprà fortemente difendere tutti i diritti e gli interessi d'Italia ».

È approvato all'unanimità.

Rilegge l'ordine del giorno del senatore Cencelli:

« Il Senato, ritenuto:

che sia opportuno facilitare ai coltivatori e alle loro associazioni, il godimento di terre, sulle quali esercitare la propria attività;

che sia necessario al tempo stesso, per il progresso dell'agricoltura e per l'incremento della produzione, assicurare i proprietari che coltivano razionalmente le loro terre, la stabilità e tranquillità del possesso;

invita il Governo a presentare al più presto una legge che provveda al conseguimento di tali scopi;

e, intanto, fa voti perchè l'Opera nazionale dei combattenti rivolga più specialmente la propria attività a provvedere di terra i contadini reduci dal fronte ».

È approvato.

Anche l'ordine del giorno del senatore Ferraris Carlo ed altri è approvato.

(I due articoli unici dei due disegni di legge di proroga, sono rinviati allo scrutinio segreto).

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato sarà convocato per il 20 gennaio prossimo per riunirsi in Comitato segreto per la discussione del suo bilancio interno e per poi riprendere i suoi lavori il giorno successivo.

Votazione a scrutinio segreto.

CENCELLI, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per i due progetti di legge di proroga dell'esercizio provvisorio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920:

Votanti 130 — Favorevoli 117 — Contrari 13.

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920, fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920:

Votanti 130 — Favorevoli 117 — Contrari 13.

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncia che è stata presentata una interrogazione del senatore Mazzoni così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione se non stimi conveniente estendere le disposizioni concernenti la tutela del patrimonio storico ed artistico ai fossili e ai minerali che importi conservare nelle nostre collezioni scientifiche e che quindi sarebbe dannoso fossero esportati ».

La seduta è sciolta alle ore 20,15.

CRONACA ITALIANA

Capo d'anno all'estero. — Ieri i membri della colonia italiana a Vienna si sono riuniti nei locali dell'ambasciata italiana in occasione del capo d'anno. Gli intervenuti sono stati ricevuti dal comm. Biancheri.

Il comm. Toma, a nome della colonia, e mons. Cecconi, a nome della congregazione e della chiesa italiana di Vienna, hanno formulato un vibrante augurio a S. M. Vittorio Emanuele III esprimendo la loro profonda devozione alla Casa Savoja e hanno pregato il comm. Toma di trasmettere i loro voti al sovrano.

Per il prestito nazionale. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, che già nelle precedenti operazioni finanziarie ebbe a prestare al Governo ed al Consorzio valido concorso, essendo stato ora chiamato a far parte del Consorzio di garanzia, ha assunto impegno di sottoscrivere per 200 milioni di lire.

Le agenzie generali dell'Istituto sono state poi invitate dalla Direzione generale ad adoperarsi attivamente per la raccolta di sottoscrizioni al 6° prestito in ogni provincia del Regno.

Ritrovamento di ritratto dantesco. — Durante lavori di restauri nella chiesa di San Francesco a Ravenna, eseguiti da un Comitato cittadino, è stato trovato un ritratto dantesco del secolo decimoquarto, dipinto su un muro attiguo al monastero, ove Dante stette e studiò, molto simile ad un'effigie esistente nel sepolcro, opera scolpita dal Lombardi.

L'avvenimento, di eccezionale importanza, ha suscitato in quella città vivissimo interessamento e grandissima emozione.

Le feste dantesche del prossimo anno assurgeranno perciò a lustro nuovo e maggiore.

Croce rossa italiana. — L'ultimo bollettino della Croce rossa segna, nell'elenco delle oblazioni pervenutele, la somma di L. 31,626,067.72.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 3. — L'*Agenzia Reuter* riceve da Reval in data 3:

Le ostilità fra i bolscevichi e gli estoni sono cessate oggi in seguito alla firma di un armistizio per la durata di sette giorni.

NEW YORK, 3. — Sono stati adottati provvedimenti in tutti gli Stati contro un migliaio di estremisti di cui un gran numero sono stati arrestati.

È probabile che gli stranieri saranno deportati e i cittadini americani processati.

L'89 0[0 degli arrestati a New York sono stranieri, fra cui numerosi sono i russi.

PARIGI, 3. — Il Consiglio supremo ha udito l'esposizione fatta dal generale Lerond sulle trattative svoltesi tra la Germania e gli alleati circa la trasmissione dei poteri.

Il Consiglio supremo ha inoltre deciso di prendere provvedimenti per effettuare, dalle provincie meridionali della Russia, lo sgombero delle popolazioni che fuggono davanti ai bolscevichi.

Ha stabilito infine che il Comitato di redazione debba riferire al Consiglio supremo prima di definire le questioni dell'interpretazione del trattato.

PARIGI, 4. — Alla fine del pomeriggio l'on. Nitti ha avuto un lungo colloquio con Clémenceau.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*